

**AUTOCERTIFICAZIONE  
DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

(Art. 29 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ sita  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ con  
attività di \_\_\_\_\_  
Cod.Fisc./P.IVA \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

dichiara che la propria azienda **occupa fino a 10 addetti** e che non rientra nelle  
categorie indicate nell'art. 31, comma 6, lettere *a), b), c), d), e g)*.  
Pertanto, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,

**C E R T I F I C A**

di aver effettuato la valutazione dei rischi come previsto dall'art. 17 comma 1 del  
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e di adempiere agli obblighi ad essa  
collegati.

Detta valutazione dei rischi è stata effettuata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con la  
collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
sig. \_\_\_\_\_ ed il medico competente  
(ove nominato) dr. \_\_\_\_\_ e  
l'eventuale a consulenza di \_\_\_\_\_.

**La presente autocertificazione ha valore fino al diciottesimo mese dalla data di  
entrata in vigore delle procedure standardizzate di cui art. 6 comma 8 lettera f), e  
comunque non oltre il 30 giugno 2012.**


**Si consegna copia della presente al Rappresentante per la sicurezza, se eletto,  
o a tutti i lavoratori.**

In fede.

Luogo: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Timbro e firma)

Mitt.: _____ _____
Destinat.: _____ _____
Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa.
Data ____/____/____
Firma _____



\_\_\_\_\_  
Il Rappresentante per la sicurezza

\_\_\_\_\_  
Il Medico competente

## **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

### **Art. 29, comma 5**

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle **procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)**. **Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.** Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

### **Art. 6, comma 8, lettera f)**

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

### **Art. 31, comma 6**

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto [*aziende con pericolo di incidente rilevante*];
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni [*impianti nucleari*];
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

## **Codice Penale**

### **Art. 480.**

#### **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

### **Art. 482.**

#### **Falsità materiale commessa dal privato.**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.